

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E
L'ARCIDIOCESI DI COSENZA E BISIGNANO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
RELIGIOSO PRESSO GLI OO.SS. DELL'ANNUNZIATA, MARIANO SANTO E
SANTA BARBARA ROGLIANO.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Achille Gentile

E

L'ARCIDIOCESI DI COSENZA – BISIGNANO, rappresentata dall'Arcivescovo Metropolita Mons.
Francesco Nolè

PREMESSO

La Legge n. 833/78 prevede che presso le strutture di ricovero servizio sanitario nazionale deve essere assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tal fine la struttura sanitaria provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio e per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti del territorio.

L'art. 11 comma 2° della legge 121/85, stabilisce, inoltre, che l'assistenza spirituale ai degenti ospedalieri è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organo e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Che pertanto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano assicura l'assistenza religiosa negli SS.OO. dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza assegnando n.4 assistenti.

Qualsiasi variazione nel numero di unità come sopra fissato che dovesse eventualmente rendersi necessaria, sarà stabilita dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera di intesa con l'Arcivescovo o con un suo delegato.

ART. 2

L'Assistente Religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena armonia operativa con dipendenza esclusiva dall'Arcivescovo, le attività di culto e religione

consistente in attività dirette alla somministrazione dei Sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto e alla celebrazione delle Sante messe.

L'organizzazione interna dei servizi è stabilita d'accordo con la Direzione Sanitaria del Presidio Unico in modo che qualsiasi manifestazione sia coordinata con i rispettivi servizi ospedalieri.

Il personale dei reparti e delle divisioni, in servizio è tenuta a trasmettere al cappellano la domanda di assistenza religiosa richiesta dai degenti.

Eventuali rilievi sul servizio svolto dal Cappellano saranno fatti pervenire dall'A.O. di Cosenza all'Arcivescovo.

ART. 3

Nelle corsie sono ammesse, ove richieste dai degenti, la celebrazione della Santa Messa, l'amministrazione dei sacramenti e le funzioni ordinarie previste per i periodi liturgici.

Per manifestazioni straordinarie dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria del Presidio Unico.

Il servizio Assistenza Religiosa ha il carattere permanente ed il Cappellano dovrà aderire prontamente ad ogni richiesta sia necessaria la sua opera sacerdotale, svolgendo i suoi compiti in orari fissi comunicati all'A.O. , e, comunque, non inferiore al monte mensile previsto dalle vigenti disposizioni.

Nessun compenso è dovuto per la reperibilità.

ART. 4

L'A.O. potrà chiedere, per giustificare motivi all'Arcivescovo la sostituzione del Cappellano.

I provvedimenti relativi alla nomina o sostituzione dell'assistente religioso saranno comunicati dall'Arcivescovo all'Ente.

ART. 5

Le spese di culto nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili, attrezzature occorrenti per funzionamento al servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione e di riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio religioso compresi i locali per l'attività religiosa relativa ai servizi mortuari sono a carico dell'A.O., fermo restando, comunque, che l'Assistente Religioso è consegnatario dei beni mobili ed immobili destinati o comunque necessari per assolvimento del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 6

L'A.O. metterà a disposizione per i tre Assistenti Religiosi una camera singola, con relativo servizi igienico, debitamente arredata riscaldata, munita di telefono.

La pulizia dei locali adibiti ad attività religiosa e dell'alloggio degli Assistenti Religiosi sarà a carico dell'A.O..

Il personale di Assistenza Religiosa ha diritto di consumare i pasti preparati dalle competenti strutture aziendali, al costo determinato per il personale dipendente.

Il personale di Assistenza Religiosa può consumare i pasti nel proprio alloggio in coincidenza con l'orario di apertura della mensa o di somministrazione dei pasti al personale sanitario in servizio od usufruire del servizio mensa del personale.

ART. 7

Il trattamento economico del personale religioso sarà calcolato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente per la Categoria D del CCNL Sanità.

Il personale di Assistenza Religiosa avrà lo stesso trattamento assistenziale e previdenziale del restante personale dell'A.O..

Uguale trattamento economico dovrà essere riservato al personale di assistenza religiosa in funzione sostitutiva dei titolari, assenti per malattia o ferie.

ART. 8

L'A.O. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni verso terzi.

ART. 9

La presente convenzione ha validità a decorrere dallo 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, e si intende tacitamente rinnovata negli anni, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno tre mesi e potrà essere rinnovata, solo ed esclusivamente, con apposito atto formale.

Cosenza 8/2/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Ospedaliera Cosenza

Direttore Generale

Dr. Achille Gentile



Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano

Arcivescovo Metropolita

Mons. Francesco Nolè

